

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1013

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BASSANINI, VIGNERI, PERICU, PEZZONI

Disposizioni in materia di scioglimento anticipato dei consigli comunali e provinciali eletti antecedentemente all'entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81

Presentata il 25 luglio 1994

ONOREVOLI COLLEGHI! — Com'è noto, la legge 25 marzo 1993, n. 81, ha radicalmente modificato le norme sulla elezione dei sindaci, dei presidenti delle province e dei consigli comunali e provinciali. Molte amministrazioni locali sono già state rinnovate con le nuove norme, che, complessivamente, sembrano aver dato buona prova, consentendo ai cittadini di scegliere limpidamente maggioranze e capi degli esecutivi locali, favorendo la stabilità e l'omogeneità dei governi comunali e provinciali, assicurando le rappresentanze delle minoranze e dunque l'esercizio della fondamentale funzione delle opposizioni nelle assemblee elettive.

Ancora più numerosi sono tuttavia i consigli che, eletti negli anni 1990, 1991, 1992 e nei primissimi mesi del 1993, espi-

mono ancor oggi rappresentanze politico-amministrative elette con la vecchia legge elettorale. Non di rado peraltro questi consigli riflettono equilibri politici e orientamenti programmatici ormai largamente superati dagli sconvolgenti mutamenti intervenuti in questi anni nei comportamenti elettorali degli italiani. Ne derivano difficoltà di funzionamento, instabilità delle maggioranze e delle amministrazioni, carente rappresentatività dei governi locali.

Non manca, in molte amministrazioni, la consapevolezza che queste difficoltà possono essere superate solo col rinnovo anticipato degli organi elettivi dei comuni e delle province, sulla base delle nuove norme. Ma vi osta l'impossibilità, sulla base delle vigenti norme di legge, di perve-

nirvi se non attraverso il commissariamento degli enti, e dunque con una procedura di natura sostanzialmente sanzionatoria.

La presente proposta di legge intende consentire, in relazione al radicale mutamento intervenuto nei sistemi elettorali per i comuni e le province, e della straordinaria situazione sopra descritta, l'autoscioglimento dei consigli comunali e provinciali, con deliberazione adottata a maggio-

ranza assoluta dei consiglieri assegnati, e con effetti analoghi a quelli che sono ricollegati dalla legge allo scioglimento per normale scadenza del mandato, e quindi senza dar luogo al commissariamento. Sindaci, giunte e consigli resterebbero dunque in carica, con gli stessi poteri ad essi attribuiti, a norma di legge, nel periodo intercorrente fra lo scioglimento ordinario e l'elezione dei nuovi organi comunali e provinciali.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. A maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, i consigli comunali e provinciali *eletti antecedentemente alla data* di entrata in vigore della legge 25 marzo 1993, n. 81, possono deliberare il loro scioglimento, al fine di procedere al proprio rinnovo *con le norme stabilite dalla medesima legge*.

2. Le elezioni dei consigli e le elezioni dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province di cui al comma 1 si svolgono con il primo turno elettorale utile previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120. Nella prima applicazione della presente legge, il termine del 15 settembre, stabilito dall'articolo 2 del citato decreto-legge n. 42 del 1993, è prorogato al 30 settembre.

3. Ai consigli disciolti ai sensi del comma 1 si applica il disposto del comma 3 dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Ai sindaci e ai componenti delle giunte comunali si applica il disposto dell'articolo 8, ultimo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Ai presidenti delle province e ai componenti delle giunte provinciali si applica il disposto dell'articolo 7, comma 2, della legge 8 marzo 1951, n. 122.

ART. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.